



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI COMO

SEZIONE 5

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 260/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

13/12/2017 ore 14:30

N°

8/2018

PRONUNCIATA IL:

13/12/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

8/1/2018

Il Segretario

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA



SECRETARIA DI SEZIONI

- sul ricorso n. 260/2017
depositato il 12/07/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9K01EA13721 IRPEF-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9K01EA13721 IVA-ALTRO 2011
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE COMO

proposto dai ricorrenti:

C. F. E.

difeso da:

difeso da:

difeso da:

- sul ricorso n. 261/2017
depositato il 12/07/2017



SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 280/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

13/12/2017 ore 14:30

(segue)

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9K01EA0010772017 IRPEF-ALTRO 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9K01EA0010772017 IVA-ALTRO 2012
contro:
AG ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE COMO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

1

difeso da:

difeso da:

- sul ricorso n. 262/2017
depositato il 12/07/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9K01EA00108/2017 IRPEF-ALTRO 2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9K01EA00108/2017 IVA-ALTRO 2013
contro;
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE COMO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

difeso da:



(segue)

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 260/2017 (rinnovato)

UDIENZA DEL

13/12/2017 ore 14:30



Il ricorso é avverso gli avvisi di accertamenti emessi contro
2012 e 2013.

per gli anni 201

I motivi del ricorrente e le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, con le rispettive conclusioni, per sintesi si intendono qui richiamate, e saranno affrontate nella parte motiva che segue.

Motivi della decisione

La Commissione ritiene che i ricorsi, riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, siano da respingere, con la precisazione che per l'anno 2011 l'Agenzia delle Entrate ha ridotto la contestazione ad euro 114.021.

Le questioni di fatto e di diritto qui all'esame sono già state esaminate dalla Commissione per gli anni 2009, con la sentenza numero 167-02-2016, e per l'anno 2010 con la sentenza numero 210-04-2017, entrambi in atti.

La ricostruzione dei fatti e le motivazioni esposte nelle suddette sentenze sono qui condivise e si intendono per sintesi riportate.

I punti salienti sono due:

- la reale residenza fuori dallo Stato del contribuente;
- l'individuazione corretta del reddito imputabile e soggetto a tassazione, con relative sanzioni.

La prima osservazione doverosa è sulla capacità ad autodeterminarsi del contribuente rispetto a quella che solo apparentemente può apparire una situazione amministrativamente complessa.

Il ricorrente svolge la professione di dottore commercialista ed in quanto tale è iscritto all'albo professionale dell'Ordine di Como.

Si tratta quindi senza alcun dubbio di una persona perfettamente capace di comprendere le conseguenze tributarie di ciò che definisce una scelta di vita, ossia di trasferirsi all'estero.

Altro punto di fatto da sottolineare è la tipologia di attività che viene dichiarata quale svolta oltre confine.

Il ricorrente afferma di svolgere le mansioni di "fiduciario", ossia di gestore di società che, a ben vedere le carte prodotte, svolgono funzioni solo formali, per accontentare i bisogni contingenti di persone fisiche che non voglio apparire.

A tale attività, che presenta già ontologicamente difficoltà nell'accertarne i limiti e l'effettività, si deve aggiungere che il contribuente ha scelto quale suo luogo di realizzazione la Confederazione Elvetica.

Ai sensi del richiamato art. 2 bis, testo unico delle imposte, rispetto alla Confederazione Elvetica sussiste per gli anni che interessano una presunzione legale di residenza in Italia delle persone fisiche, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente emigrante di provarne l'effettività.

L'Agenzia delle Entrate non si è limitata a richiedere le prove al contribuente, ma ha individuato molteplici elementi sospetti, dettagliati negli avvisi, e dei quali qui si ricordano in sintesi solo i

principali aspetti.



Il contribuente risulta:

- intestatario e delegato di conti correnti presso più banche in Italia;
- avere un'assidua presenza sul territorio nazionale, attestata dai transiti autostradali e dalle movimentazioni bancarie presso istituti e pos;
- avere la disponibilità di un immobile, ove sono attive utenze contrattualizzate da lui come utenze di prima casa;
- essere iscritto all'ordine dei Commercialisti di Como nella sezione ordinaria e non in quella speciale riservata all'esercizio saltuario;
- ricoprire cariche di amministratore e/o consulente in più società con sede in Italia;
- godere di un abbonamento ad un centro benessere in Milano.

Il contribuente ha fornito spiegazioni a tali contestazioni che appaiono però incongruenti e contraddittorie.

Ciò che è mancato del tutto è la prova che avrebbe dovuto fornire dell'effettiva residenza all'estero, che non può limitarsi alla produzione basilare di un contratto d'affitto e di utenze di servizio.

Manca qualsiasi riferimento alle modalità di soggiorno e di vita oltre confine e soprattutto al reddito ivi prodotto ed alla tassazione versata.

È bene ricordare che la fittizia residenza estera non è certo incompatibile con frequente presenza o con la produzione di un reddito oltre confine, che nella specie è di fatto limitato al Comune di provenienza.

Nessuna prova è stata data dal contribuente, né a dimostrazione dell'effettiva residenza in Svizzera né a smentita dei rilievi dell'Agenzia.

Ritiene questa Commissione che particolare rilievo vada dato all'iscrizione all'Albo professionale.

Con la decisione di mantenere l'iscrizione nella sezione ordinaria il contribuente dichiara pubblicamente di esercitare tale professione, ed in modo pieno, e ne indica anche la sede, ovviamente in Italia.

Con i ricorsi qui presentati tende a sminuire la portata, ma ciò è illogico ed inammissibile alla luce proprio della qualificazione professionale dello stesso.

Molto più ragionevole ritenere che essere iscritto all'Albo professionale fosse il volano e lo strumento principale per svolgere l'attività che negli atti, in modo sfuocato, descrive svolgere oltre confine, e di qui la sua necessità.

I redditi contestati sono stati dedotti dalle movimentazioni bancarie sui conti personali del contribuente, che sul punto non ha fornito alcuna prova contraria, e le sanzioni applicate sono conformi alle previsioni normative.

La decisione di rigetto dei ricorsi riuniti comporta la condanna alle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate, quantificate come in dispositivo.

p.q.m.

La Commissione rigetta i ricorsi riuniti, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese

ric. n. 260-261-262 dell'anno 2017

di lite sostenute dall'Agenzia, paria ad euro 3.000.

Como 13 dicembre 2017



Il Presidente estensore

A handwritten signature consisting of two slanted, parallel strokes.